



SQUADRA AIB E PC DI CHIAVERANO ODV

ANTINCENDI BOSCHIVI E PROTEZIONE CIVILE
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

📍 Piazza Ombre, 1 – 10010 Chiaverano (TO)

☎ +39 344 24 82 564

✉ info@aibchiaverano.org

📧 chiaverano@corpoaibpec.it

🌐 www.aibchiaverano.org

📞 93042630017

💰 IT 57 W 03268 30359 052248722910

📱 @aibchiaverano

STATUTO SOCIALE

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D.LGS. 117/2017 E DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 105/2018

Chiaverano, 22 ottobre 2020



Corpo Volontari Antincendi
Boschivi del Piemonte ODV
Ispettorato Provinciale di
Torino Distaccamento TO912



Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato
Sezione Protezione Civile
D.D. 06/05/2013, n.18-19230/2013



Elenco Territoriale delle
Organizzazioni di Volontariato
di Protezione Civile della
Regione Piemonte
Sezione A
D.D. 09/10/2014, n.2773/081414

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. recante “Codice del Terzo Settore”, d’ora in avanti indicato come “CTS”, l’Organizzazione di Volontariato “Squadra AIB e PC di Chiaverano ODV”, siglabile in “Squadra AIB e PC di Chiaverano ODV”, d’ora in avanti indicata come “Organizzazione”.
2. L’Organizzazione ha sede legale nel Comune di Chiaverano, in Piazza Guglielmo Marconi, 1. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunicata entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici registri presso cui l’Organizzazione è iscritta.
3. La durata dell’Organizzazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea dei Soci, in sessione straordinaria e con la maggioranza prevista dal successivo art. 12.

Art. 2
Scopi e finalità

1. L’Organizzazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; i suoi aderenti si prefiggono lo scopo di prestare in modo personale, spontaneo e gratuito un servizio volontario di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e di Protezione Civile.
2. Tale servizio dovrà svolgersi primariamente nell’ambito del territorio piemontese e si prefigge di salvaguardare, nel caso di una qualunque calamità naturale, di catastrofi o di altri eventi calamitosi:
 - a. il patrimonio boschivo;
 - b. gli insediamenti urbani e rurali;
 - c. l’ambiente naturale;
 - d. la vita dei cittadini e i loro beni.

Art. 3
Attività

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Organizzazione si propone, ai sensi dell’art. 5 del CTS, di svolgere in via principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a. Protezione Civile, ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e s.m.i.;
 - b. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - c. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
 - d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l’Organizzazione intende:
 - a. attraverso l’adesione al Corpo AIB Piemonte ODV, svolgere tutta l’attività in materia di antincendio boschivo, compresa la prevenzione;
 - b. attraverso lo strumento della convenzione, concorrere all’adempimento dei compiti degli Enti Locali in materia di Protezione Civile;
 - c. al di fuori delle convenzioni, svolgere direttamente le attività di cui all’art. 2, nel rispetto delle norme statutarie e della legislazione regionale e nazionale vigente;
 - d. svolgere attività di informazione, addestramento e aggiornamento a favore degli aderenti e di terzi;

- e. sostenere attività preventive di sensibilizzazione di vario genere e di informazione alla popolazione, come predisposizione e distribuzione di materiale divulgativo, promozione di convegni, studi, ricerche, bandi di concorso e ogni altra attività utile al perseguimento degli scopi sociali.
- 3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Organizzazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 4. L'Organizzazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del CTS, tra cui:
 - a. attività di contrasto della presenza di imenotteri ai fini della pubblica incolumità;
 - b. interventi preventivi del rischio di incendio di interfaccia nelle zone verdi in aree urbane ed extraurbane, anche attraverso lo strumento della convenzione con gli Enti Locali;
 - c. attività di assistenza svolte in occasione di manifestazioni ed eventi, su richiesta diretta degli stessi organizzatori, quali a titolo esemplificativo la fornitura di operatori di sicurezza e antincendio, come indicato dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e s.m.i.;
 - d. attività di promozione e partecipazione a giornate ecologiche, anche in collaborazione con altre organizzazioni, amministrazioni o Enti Pubblici, finalizzate a sensibilizzare la popolazione, coinvolgendola in iniziative e attività anche pratiche, ivi compresa la raccolta straordinaria di materiali abbandonati, purché nell'ambito previsto dal comma 1, lettera b, del presente articolo.
- 5. L'individuazione di ulteriori attività diverse può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci.
- 6. Nel caso l'Organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CTS.
- 7. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.
- 8. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, che delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per cui è ammessa questa modalità di rimborso, ai sensi dell'art. 17 del CTS.
- 9. Ogni forma di rapporto economico con l'Organizzazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
- 10. L'Organizzazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS, anche tramite Organizzazioni di Volontariato di secondo livello.
- 11. L'Organizzazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

- 1. Il patrimonio dell'Organizzazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
 - a. beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Organizzazione;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Organizzazione;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 2. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS;

- f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Organizzazione e riconducibile alle disposizioni del CTS;
 - g. attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, esercitate ai sensi del precedente articolo.
3. L'esercizio sociale dell'Organizzazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
 4. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del CTS e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
 5. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Organizzazione almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e può essere consultato da ogni associato.
 6. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 7. È fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Organizzazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 del CTS, il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Organizzazione tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 7.

Art 6 Tipologie di soci

1. Sono previste le seguenti tipologie di soci:
 - a. Socio Ordinario: persona fisica avente età maggiore di diciotto anni che partecipa a tutte le attività dell'Organizzazione ed è coperto da assicurazione contro infortuni e/o malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS;
 - i. Socio Operatore AIB: Socio Ordinario addetto all'attività di antincendio boschivo che ha conseguito idonea formazione, come previsto dalla Legge e dai regolamenti del Corpo AIB Piemonte ODV, ed è in possesso di idoneità psicofisica, da accertare secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
 - b. Socio Junior: persona fisica avente età compresa tra i sedici e i diciotto anni; per questa figura si applicano le norme previste dalla Legge, dal Codice Civile e dal CTS, ivi compresa l'espressa autorizzazione scritta all'iscrizione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale; eventuali restrizioni delle attività proprie del Socio Junior sono definite dal regolamento;
2. Il regolamento definisce eventuali dettagli riguardo la modalità di passaggio tra le diverse tipologie sociali.
3. I soci dell'Organizzazione devono assicurare, nel limite delle proprie disponibilità e per il periodo richiesto, un pronto intervento efficace e risolutivo per il raggiungimento delle finalità previste nell'art 2.

Art. 7
Criteri di ammissione ed espulsione dei soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con cui l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto Sociale e a osservare i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Organizzazione.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro trenta giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea dei Soci. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Organizzazione;
 - b. per espulsione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Organizzazione;
 - c. per espulsione conseguente al mancato rispetto dello Statuto Sociale e dei regolamenti dell'Organizzazione e del Corpo AIB Piemonte ODV;
 - d. per aver riportato una condanna penale passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro l'ambiente o contro la persona;
 - e. per il mancato conferimento, nei tempi e con le modalità previste dal regolamento, del consenso informato al trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679 e s.m.i., e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
 - f. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi trenta giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'espulsione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'espulsione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Organizzazione, sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione.

Art. 8
Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Organizzazione e alla sua attività.
2. I soci hanno il diritto di:
 - a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Organizzazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto Sociale e dai regolamenti dell'Organizzazione;
 - b. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c. esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, dei regolamenti e delle modifiche allo Statuto Sociale e all'Atto Costitutivo;
 - d. consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal regolamento.
3. I soci hanno il dovere di:
 - a. osservare lo Statuto Sociale, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - b. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Organizzazione;

- c. versare la quota associativa nei termini previsti dal regolamento, qualora stabilita dall'Assemblea dei Soci; la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
4. Il Presidente ha facoltà, sentito il Consiglio Direttivo e con le modalità previste dal regolamento, di comminare sanzioni disciplinari a carico dei soci.
5. Le sanzioni disciplinari possono essere:
 - a. ammonizione;
 - b. diffida;
 - c. sospensione;
 - d. espulsione, comminata ai sensi del comma 6 del precedente articolo.
6. Avverso tali sanzioni è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
7. Tutti i soci accettano le sanzioni disciplinari previste dal regolamento del Corpo AIB Piemonte ODV che saranno comminate dal Presidente. Si applica quanto al comma precedente.
8. Nel caso in cui il destinatario delle sanzioni sia il Presidente, la comminazione di cui ai commi 4 e 7 del presente articolo è di competenza del Vicepresidente.

Art. 9 **Organi sociali**

1. Sono organi dell'Organizzazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente.

Art. 10 **Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Organizzazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vicepresidente o da un altro socio appositamente eletto in sede assembleare.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
6. L'avviso di convocazione è inoltrato per iscritto, anche in forma telematica e con comprovata ricezione, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In caso di particolare e motivata necessità, l'Assemblea può essere convocata in forma urgente con due giorni di anticipo.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, quandanche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale. Il verbale è redatto dal Segretario o da un altro socio appositamente eletto in sede assembleare ed è sottoscritto da colui che lo ha redatto e dal Presidente, o da chiunque abbia assunto la presidenza della seduta.
10. Alle sedute possono essere invitate persone fisiche o giuridiche non iscritte all'Organizzazione la cui partecipazione sia ritenuta opportuna, senza però possedere alcun diritto sociale.

11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria se convocata per la modifica dello Statuto Sociale o dell'Atto Costitutivo, oppure per lo scioglimento dell'Organizzazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.
12. Le sedute dell'Assemblea possono essere tenute in presenza fisica o tramite modalità telematiche remote che permettano l'identificazione certa degli intervenuti e la rilevazione della loro presenza, ovvero in modalità miste. In tal caso, l'avviso di convocazione deve riportare, in luogo dell'indirizzo fisico dell'adunanza, l'applicazione informatica tramite cui si svolge la seduta remota.

Art. 11 **Assemblea ordinaria dei Soci**

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; è valida in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Organizzazione.
5. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione, ai sensi dell'art. 13 del CTS;
 - b. discute e approva i programmi di attività;
 - c. elegge, con il sistema delle liste elettorali e con le modalità previste dal regolamento, il Presidente e il Consiglio Direttivo, approvando preventivamente il numero dei componenti di questo; lo stesso regolamento definisce le modalità di revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità e questioni di fiducia nei loro confronti;
 - e. esercita, nei casi e nei modi previsti dal regolamento, la giurisdizione sugli atti degli organi sociali e degli organi ausiliari e dei responsabili dei servizi di cui al comma 9, lettera h, dell'art. 13;
 - f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal regolamento;
 - h. approva il regolamento e le sue variazioni, salvo le deroghe che la stessa stabilisce;
 - i. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - j. delibera sull'espulsione dei soci;
 - k. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto Sociale alla sua competenza;
 - l. delibera sui ricorsi in caso di elezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - m. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Organizzazione;
 - n. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dai commi 7 e 8 dell'art. 3;
 - o. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Organizzazione;
 - p. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse, ai sensi del comma 5 dell'art. 3.
6. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo con le modalità previste dal regolamento.

Art. 12
Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10, purché con un anticipo di quindici giorni. Non è ammessa la convocazione urgente.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dello Statuto Sociale e dell'Atto Costitutivo con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 13
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di quattro fino ad un massimo di otto consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il regolamento prevede le modalità con cui il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e ne disciplina le modalità di surrogazione.
4. Le funzioni del Segretario e del Tesoriere sono definite dal regolamento. Il Presidente può delegare a questi la firma di taluni atti.
5. In caso di morte, sfiducia, dimissioni o espulsione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione secondo le modalità previste dal regolamento: la sostituzione è ratificata nella successiva seduta dell'Assemblea dei Soci e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
6. Nel caso in cui decada il Presidente, ovvero decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio dell'ordinaria amministrazione nei casi di cui al presente comma.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Organizzazione, entro il massimale stabilito dall'Assemblea dei Soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni della stessa ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto Sociale o l'Atto Costitutivo attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - b. redige e presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio e la relazione di missione, ai sensi dell'art. 13 del CTS;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea dei Soci le proposte di espulsione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse, ai sensi del comma 5 dell'art. 3;
 - g. il regolamento prevede i limiti e le modalità con cui il Consiglio Direttivo può costituire commissioni per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti e altri organi ausiliari e conferire ai soci incarichi di responsabilità di servizi amministrativi e operativi. Disciplina infine le modalità di partecipazione di questi e dei componenti di quelli alle riunioni del Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

11. L'avviso di convocazione è inoltrato per iscritto, anche in forma telematica e con comprovata ricezione, con tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.
12. In caso di particolare e motivata necessità, il Consiglio Direttivo può essere convocato in forma urgente con un solo giorno di anticipo.
13. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
14. Alle sedute possono essere invitati i soci non consiglieri, ovvero persone fisiche o giuridiche non iscritte all'Organizzazione la cui partecipazione sia ritenuta opportuna, senza però possedere diritto di voto i primi e alcun diritto sociale i secondi.
15. I consiglieri, i componenti di organi ausiliari e i soci a cui sono conferiti incarichi in qualunque tempo eletti o nominati devono, nei tempi e nei modi previsti dal regolamento, rendere dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'assenza di condanne penali passate in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro l'ambiente o contro la persona, ovvero per reati che comportino l'interdizione dai Pubblici Uffici. La dichiarazione è da rendersi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e a pena di nullità dell'elezione o dell'atto di nomina. Il regolamento può definire eventuali ulteriori requisiti di eleggibilità.
16. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un altro socio appositamente eletto dal Consiglio Direttivo e, sottoscritti da colui che li ha redatti e dal Presidente, o da chiunque abbia assunto la presidenza della seduta, vengono conservati agli atti.
17. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la deliberazione si considera non approvata.
18. Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere tenute in presenza fisica o tramite modalità telematiche remote che permettano l'identificazione certa degli intervenuti e la rilevazione della loro presenza, ovvero in modalità miste. In tal caso, l'avviso di convocazione deve riportare, in luogo dell'indirizzo fisico dell'adunanza, l'applicazione informatica tramite cui si svolge la seduta remota.

Art. 14 Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci con le modalità previste dal regolamento.
2. Il Presidente:
 - a. ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione di fronte a terzi e in giudizio;
 - b. cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e propone questioni di fiducia verso questo, ovvero verso uno o più tra i suoi componenti;
 - c. sovrintende a tutte le attività dell'Organizzazione;
 - d. ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Organizzazione;
 - e. convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea dei Soci;
 - f. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
 - g. indice, con le modalità previste dal regolamento, ogni consultazione elettorale il cui svolgimento sia previsto dal presente Statuto Sociale;
 - h. promulga lo Statuto Sociale e le sue variazioni ed emana i regolamenti deliberati dagli organi competenti;
 - i. nomina i componenti degli organi sociali statutari sulla base vincolante dei risultati elettorali;
 - j. nomina, nei modi previsti dal regolamento, i componenti degli eventuali organi ausiliari e gli eventuali responsabili dei servizi di cui al comma 9, lettera g, del precedente articolo;
 - k. commina sanzioni disciplinari, ai sensi del precedente art. 8;
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, cui possono anche essere delegate talune funzioni per un tempo non determinato. Il regolamento determina le modalità di trasferimento e di esercizio, sia provvisorio che per un tempo non determinato, di tali funzioni.

4. Il Presidente, in caso di particolare urgenza e nei modi previsti dal regolamento, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti necessari, convocando entro dieci giorni il Consiglio Direttivo per la loro ratifica, che deve avvenire nella prima seduta utile. Quando non ratificati entro sessanta giorni dalla loro adozione, i provvedimenti provvisori perdono efficacia sin dall'inizio; sono fatti salvi i diritti acquisiti nel contempo da terzi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati, che possono essere regolati dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 **Figure sociali emerite**

1. Il regolamento prevede adeguati riconoscimenti per i soci che si siano distinti per eccezionali meriti acquisiti durante la vita e la direzione dell'Organizzazione.
2. I riconoscimenti di cui al presente articolo sono conferiti per nomina presidenziale su iniziativa dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo o dello stesso Presidente.

Art. 16 **Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria dei Soci può deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione, ai sensi dell'art. 9 del CTS.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al comma 1 dell'art. 45 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Organizzazione è tenuta a inoltrare al predetto ufficio, con mezzo adeguato a provarne la ricezione o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 17 **Disposizioni transitorie**

1. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 13 riguardante la durata del mandato del Consiglio Direttivo ha efficacia dalla scadenza del mandato dell'esecutivo pro tempore.
2. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 16 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione del presente Statuto Sociale, restano salve le norme di cui ai precedenti ordinamenti statutari e le procedure deliberate dagli organi sociali o adottate come prassi sociale, purché non in contrasto con il presente o con il CTS.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto Sociale, i soci configurati nelle categorie di cui alle lettere c e d del comma 1 dell'art. 6 del previgente Statuto Sociale perdono le qualità sociali. L'Assemblea dei Soci garantisce agli stessi adeguati riconoscimenti sociali, da adottarsi ai sensi del precedente art. 15.

Art. 18 **Riferimenti normativi**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto Sociale valgono le norme del Codice Civile, del CTS e dei relativi decreti attuativi e della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

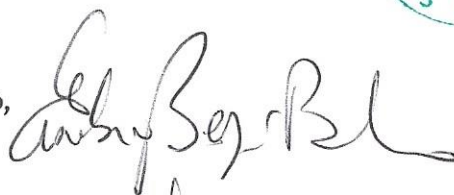
Il presente Statuto Sociale è promulgato dal Presidente all'atto della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci ed è immediatamente vigente. Il testo dello Statuto Sociale è depositato presso la Sede Sociale dell'Organizzazione, affinché ogni socio possa prenderne cognizione. Lo Statuto Sociale sarà registrato presso il competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate e inserito nella raccolta ufficiale degli atti dell'Organizzazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo fedelmente e di farlo osservare come regolamento fondamentale dell'Organizzazione.

Dato dalla Sede Sociale in Chiaverano, l'addì 22 ottobre 2020.

ENRICO PONZETTO



Paolo Eusebio Bergò,
Vicepresidente



Angela Brunetto,
Segretario



Gianluigi Ponzetto,
Tesoriero





Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**

Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP2TO - DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP2TO**

Oggetto: **ATTI PRIVATI - RICH. E DOC. PER REG.NE VERBALE E STATUTO -
MODIFICHE L. 117/2017 - MOD. 69 E FOTOCOPIA DOC. ID. - REG.TO N.
942/2020 S. 3**

Classificazione:

Mittente: **PONZETTO ENRICO LEG. RAPPR.**

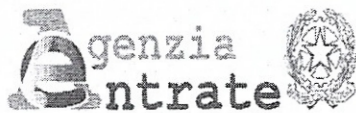
Diretti Interessati:

SQUADRA AIB E PC DI CHIAVERANO ODV

Num. protocollo: **0143480**

Data: **24/11/2020 13:30:00**

Ufficio: **UT IVREA - FRONT OFFICE**



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDP2TO - DIREZIONE PROVINCIALE II DI
TORINO

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP2TO**

Oggetto: **CERTIFICATI - RICH. E DOC. PER VARIAZIONE DATI C.F. -
SOGGETTI DIVERSI - DA 22.10.2020 COME DA MODIFICHE STATUTO
REG.TO N. 942/2020 S. 3 - 24.11.2020**

Classificazione:

Mittente: **PONZETTO ENRICO LEG. RAPPR.**

Diretti Interessati:

SQUADRA AIB E PC DI CHIAVERANO ODV

Num. protocollo: **0143482**

Data: **24/11/2020 13:35:02**

Ufficio: **UT IVREA - FRONT OFFICE**